

Tributario

IVA

Esente da IVA il distacco di personale dalla controllante alla controllata

mercoledì 10 marzo 2021

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 5615 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha confermato che, ai sensi dell'art. 8, comma 35, l. 11 marzo 1988, n. 67, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consiste nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.

[Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 2 marzo 2021, n. 5615](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi	Cass. sez. unite civ., 7 novembre 2011, n. 23021
	Cass., sez. trib., 25 luglio 2012, n. 13118
	Cass., sez. trib., 3 agosto 2012, n. 14053
	Cass., sez. trib., 27 febbraio 2015, n. 4024

Difformi	Non si rinvencono precedenti
----------	------------------------------

L'Amministrazione finanziaria emette avvisi di accertamento IVA, IRAP e IRES per il periodo d'imposta 2004 nei confronti di due società di capitali in relazione al prestito di personale dalla controllante alla controllata. In sede giurisdizionale, le doglianze

delle società contribuenti vengono accolte dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza confermata in appello.

Nell'ordinanza n. 5615 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La fattispecie è regolata dall'art. 8, comma 35, l. 11 marzo 1988, n. 67, in forza del quale "Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".

Il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2011, n. 23021 (in CED Cass., Rv. 619288), secondo cui, ai sensi dell'art. 8, comma 35, l. n. 67 del 1988, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante (in senso conforme, Cass., sez. trib., 25 luglio 2012, n. 13118, ibidem, Rv. 623848; Cass., sez. trib., 3 agosto 2012, n. 14053, ibidem, Rv. 623862; Cass., sez. trib., 27 febbraio 2015, n. 4024, ibidem, Rv. 635011, ove la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che, nel disattendere l'eccezione formulata dall'Ufficio in ordine al ricarico sugli importi riportati in fattura quali prestazioni di personale, aveva considerato il cd. "supply of staff" verso società consociate estere distinto dalla fornitura di servizi di natura amministrativa e logistica (cd."services agreements"), rendendo così applicabile la deroga per esclusione della territorialità, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett d), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, senza valutare la pluralità di elementi, emergenti dalle stesse fatture e dal "service agreement", che deponevano per l'unicità della prestazione di risorse umane, materiali ed immateriali).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricordato che il distacco (o messa a disposizione o prestito) di personale costituisce una prestazione di servizi astrattamente destinata, come tale, ad essere assoggettata all'IVA, salvo il caso in cui il distaccatario si fosse limitato a rimborsare al distaccante il solo costo dei dipendenti. Con l'art. 8, comma 35, l. n. 67 del 1988 il Legislatore è intervenuto con una norma eccezionale per chiarire che – contrariamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria – il distacco o prestito di personale non costituiva operazione imponibile fintanto che l'impresa beneficiarla si fosse limitata a rifondere le sole retribuzioni nonché gli oneri fiscali e previdenziali e le altre spese sostenute per i dipendenti.

Tale esegesi è stata condivisa anche dall'Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni nn. 152 del 1995, 262 e 346 del 2002), la quale riteneva necessaria la duplice condizione che:

a) si trattasse di un vero e proprio distacco di personale, ovvero sia di un accordo in forza del quale un soggetto, al fine di soddisfare un proprio specifico interesse, metteva a disposizione di un altro delle persone a lui legate da un rapporto di lavoro subordinato;

b) il distaccatario riversasse al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore avrebbe comportato l'inapplicabilità dell'agevolazione, con conseguentemente sottoposizione ad IVA dell'intero importo pattuito.

Nell'ordinanza in commento la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione richiama anche la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 marzo 2020 nella causa C-94/19, ove è stato statuito che l'articolo 2, § 1, della Sesta Direttiva osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'IVA i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata